

Il 17.04.08 alla SUPSI

NOVITÀ LEGISLATIVE FEDERALI

- a) Limiti nell'uso dell'attestazione di completezza
- b) L'amnistia fiscale per gli eredi e la mini amnistia per gli altri contribuenti
- c) Facilitazioni per l'ottenimento del permesso di dimora senza attività lucrativa per i cittadini di Stati terzi di regola tassati con la globale
- d) L'imposizione dei dividendi e le attese per le decisioni del Canton Ticino

Presentazione

La legislazione federale, nel contesto tributario e in ambiti direttamente correlati alla fiscalità, propone innovazioni rilevanti e importanti nel corso di questo anno.

La tassazione globale, che può essere ottenuta, dopo il primo anno, soltanto da cittadini che non hanno la nazionalità svizzera, sinora era nella gran parte dei casi applicabile soltanto ai cittadini UE. Questo perché le norme di polizia erano notevolmente restrittive.

Dal 1.1.2008 è stata modificata la legge federale sugli stranieri e l'ordinanza di applicazione nell'intento di prevedere circostanze che possono quanto meno agevolare la richiesta del permesso di residenza per i cittadini stranieri non-UE che non esercitano un'attività lucrativa.

Di grande interesse è pure per le conseguenze dirette e indirette che comporta, la decisione delle Camere federali di concedere un'amnistia fiscale per gli eredi che dichiarano i beni sottratti dal defunto e l'abbandono della multa nei confronti degli altri contribuenti che operano una denuncia spontanea.

Pure uno strumento di accertamento fiscale, quale l'attestazione di completezza, è stato oggetto di disposizioni che ne potrebbero limitare l'uso da parte dell'autorità fiscale. Il problema dell'uso dell'attestazione di completezza viene stabilito a partire dal 2008 dalla modifica di alcune disposizioni di procedura penale della legislazione sulle imposte dirette. Siccome l'autorità fiscale e i contribuenti potrebbero interpretare diversamente queste nuove disposizioni, è importante un esame attento poiché l'attestazione di completezza è uno strumento di accertamento che nel passato ha comportato talvolta conseguenze finanziarie molto pesanti per i contribuenti interessati.

La recente votazione popolare che ha accolto, sebbene di misura, la Riforma delle imprese II prevede per l'imposta federale diretta l'imposizione dei dividendi in ragione del 60% quando fanno parte della sostanza privata del contribuente e del 50% quando fanno parte invece della sostanza commerciale.

L'efficacia di questa disposizione può trovare applicazione concreta soltanto se a livello cantonale si prevede un'attenuazione per lo meno analoga. È quindi interessante esaminare la posizione degli altri Cantoni svizzeri, e anche dell'Italia, in considerazione degli stretti rapporti transfrontalieri.

Programma

a) L'attestazione di completezza e i suoi limiti

- Introduzione e commento alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 3.5.2001, riguardante il diritto ad un equo processo, *relatore Mauro Mini*
- La modifica a partire dal 1.1.2008 delle norme penali della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) al fine di adeguarle alla sentenza della CEDU. I limiti delle facoltà inquisitive dell'autorità fiscale in una procedura penale e le conseguenze concrete riguardanti la richiesta dell'attestazione di completezza, *relatrice Donatella Ferrari*

b) La mini amnistia fiscale adottata dalle Camere federali

- La posizione degli eredi e la correlazione tra le norme federali e le norme del diritto cantonale ticinese
- Le conseguenze per gli altri contribuenti (diversi dagli eredi) che denunciano spontaneamente i beni e i redditi sottratti all'imposizione, *relatore Marco Bernasconi*

c) Facilitazioni per l'ottenimento del permesso di dimora senza attività lucrativa per i cittadini di Stati terzi di regola tassati con la globale

- Le nuove disposizioni a decorrere dal 1.1.2008 riguardanti la legge federale sugli stranieri e l'ordinanza di applicazione. Esame delle disposizioni che facilitano l'ottenimento di un permesso di dimora senza attività lucrativa per i cittadini di Stati terzi (ossia per gli stranieri che non hanno la cittadinanza CE/AELS), *relatrice Sharon Guggiari*

d) L'imposizione dei dividendi in Svizzera e nei Cantoni

- Le nuove disposizioni per l'imposta federale diretta a decorrere dal 1.1.2009 e la posizione del Cantone Ticino confrontata a quella vigente negli altri Cantoni e in Italia, *relatore Samuele Vorpe*

Relatori

- *Marco Bernasconi*, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- *Donatella Ferrari*, Master of Advanced Studies in Tax Law e docente SUPSI
- *Sharon Guggiari*, avvocato e notaio presso lo Studio legale Brunoni Molino Mottis Adami
- *Mauro Mini*, avvocato, dr., giudice del Tribunale d'Appello, Presidente della Camera dei ricorsi penali e Professore SUPSI
- *Samuele Vorpe*, economista aziendale SUP e assistente SUPSI

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Giovedì 17.04.2008, dalle 14.00 alle 17.30, Centro Ricreativo e Sportivo, Via Industria, 6814 Cadempino

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 16.04.2008

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21
www.dsas.supsi.ch
diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

**FC 07/08 – DSAS 100
NOVITÀ LEGISLATIVE FEDERALI**

Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

O Studente USI/SUPSI	Data	Firma
----------------------	------	-------

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell'accettazione, farà stato l'ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax.

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.